



Ministero dello Sviluppo Economico

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DIRETTIVA SULLA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (c.d. *whistleblower*)

Nel quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione, la L. 190/2012 (cd. *Legge Severino*) ha introdotto l'art. 54 *bis* "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" al D.lgs. 165/2001, successivamente modificato dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014.

Il cosiddetto *whistleblower*, per il tenore della novellata norma, costituisce, pertanto, la figura del dipendente pubblico che, nel segnalare "*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*" (citato art. 54 *bis*), gode di un sistema di tutele:

- l'anonimato e, quindi, l'assoluta riservatezza della propria identità;
- il divieto di discriminazioni e/o ritorsioni nei suoi confronti;
- la sottrazione della denuncia al diritto di accesso ex L. 241/90 (salvo casi eccezionali, nei quali disvelare l'identità del segnalatore sia "*assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato*").

Il tema risulta ulteriormente definito in seno al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), oltre che alle apposite Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 6 del 28.04.2015 (documenti consultabili sul sito istituzionale ANAC), le quali costituiscono un fondamentale modello procedurale per la gestione delle segnalazioni, cui ogni pubblica amministrazione potrà ispirarsi, secondo le proprie esigenze organizzative.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono, infatti, tenute ad adottare tempestivamente procedure tecniche ed informatizzate per l'attuazione della tutela del *whistleblower*, con specifico riferimento a:

- l'oggetto della segnalazione;
- le condizioni per la tutela;
- la procedura di gestione delle segnalazioni, ossia ruoli e fasi;
- il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Nelle more dell'entrata a regime del suddetto sistema, attualmente in via di realizzazione, considerato che lo stesso richiede, evidentemente, particolare attenzione per la delicatezza e per la novità del tema, si rimanda a quanto già disciplinato con l'art. 3, c. 3 del Codice di Comportamento adottato dal Ministero e si dispone che il nuovo istituto in oggetto sia al momento attuato attraverso il canale privilegiato aperto dall'ANAC, stante la competenza di ricevere le segnalazioni conferita all'Autorità dal citato art. 54 *bis*, come modificato dalla L. 114/2014.



Pertanto, i dipendenti del Ministero, ivi compresi quelli assunti con contratto a tempo determinato (come da Orientamento n. 73 del 09.09.2014 dell'ANAC), possono segnalare illeciti di cui vengono a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro collegandosi al sito istituzionale ANAC, www.anticorruzione.it e dalla *home page* seguire il percorso:

Amministrazione Trasparente -> Altri contenuti - Corruzione -> Segnalazioni di illecito – whistleblower

dove si troverà l'apposito modulo utilizzabile con il programma Adobe Reader 8 o versioni successive, secondo i dettagli indicati nella pagina web.

Il modulo potrà essere inviato tramite la casella di posta elettronica dedicata: whistleblowing@anticorruzione.it, avendo assicurazione di riservatezza sull'identità e di protezione contro eventuali forme di ritorsione, in piena attuazione della normativa.

In conclusione, è appena il caso di evidenziare la *ratio* del legislatore, il quale, con l'introduzione di un istituto sicuramente nuovo alla cultura giuridica italiana, ma già ampiamente affermato in altri Paesi, ha inteso incoraggiare il dipendente pubblico a denunciare comportamenti illeciti, senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Pietro Celi